

Guida per una corretta compilazione e presentazione della domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in Materia Civile

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, **la persona non abbiente** può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la **Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**, competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con

allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente o tramite p.e.c.

Aspetti formali

La **domanda deve essere compilata in ogni suo spazio** e quindi:

- devono essere indicati i nomi di tutti i componenti (con i relativi codici fiscali) della famiglia anagrafica; **è necessario allegare alla domanda autocertificazione dello stato di famiglia;**
- **è necessario allegare autocertificazione dei redditi, come da modelli e allegati;**
- devono essere indicati i dati di cui al QUADRO A se la causa è già iniziata, ovvero i dati di cui al QUADRO B (tipo di controversia e documenti relativi) se la causa non è iniziata;
- **deve essere indicato il nome del difensore** scelto tra quelli presenti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato (a disposizione presso le Segreterie dei Consigli dell'Ordine)
- deve essere **datata e sottoscritta** (N.B. **due volte**, anche ai sensi della legge sulla privacy)

Quali documenti devono sempre essere allegati?

- La fotocopia della carta d'identità del richiedente e dei familiari conviventi.
- La fotocopia del codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

Quali documenti è opportuno siano allegati?

- Per valutare l'ammontare del reddito:
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; certificazione consolare per cittadini extracomunitari che attestino la veridicità di quanto indicato nell'istanza;
 - autocertificazioni per rifugiati politici.
- Per valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere e per evitare ritardi nell'esame della richiesta di ammissione dovendo essere richiesta integrazione documentale:
 - la copia degli atti giudiziari;
 - la copia dei provvedimenti che si intendono impugnare;
 - gli elementi di fatto: copia di denunce, certificati medici, rapporti, corrispondenza, estratti per riassunto degli atti di matrimonio, certificati di residenza della controparte, etc. etc.

- in caso si richieda la separazione dal coniuge allegare copia del certificato di matrimonio;
- nel caso si richieda la cessazione degli effetti civili del matrimonio allegare copia dell'omologa o della sentenza di separazione;
- nel caso si richieda il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per sé e/o per i figli minori o di richiesta di pagamento del 50% delle spese scolastiche o mediche straordinarie per i figli minori copia dell'omologa o della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e copia delle richieste stragiudiziali di pagamento.

N.B. In assenza dei requisiti formali richiesti la domanda verrà considerata irricevibile.

Aspetti sostanziali

- Il richiedente per accedere al patrocinio a spese dello Stato deve avere un reddito inferiore, attualmente, ad **€ 11.528,41** con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

Al raggiungimento della somma di € 11.528,41 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) risultante dallo stato di famiglia (pertanto, nel caso in cui il richiedente avesse un reddito di € 5.000,00 ed il figlio convivente di € 10.000,00, non potrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

N.B. Si tiene conto del solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

- Il richiedente dovrà allegare il CUD o il MODELLO UNICO attestante il reddito e comunque **DOVRA' indicare il reddito e allegare autocertificazione, dichiarazione la cui falsità prevede la revoca dell'ammissione al patrocinio e SANZIONI PENALI.**

Compito del Consiglio dell'Ordine nel ricevere la domanda è quello di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della domanda stessa.

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda:

- valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- emette, nella prima riunione di consiglio utile e comunque con efficacia a far data dal deposito della domanda, uno dei seguenti provvedimenti :
 - accoglimento della domanda
 - non ammissibilità della domanda
 - rigetto della domanda
- trasmette con l'ammissione copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Scelta del difensore

Il richiedente, nella richiesta di ammissione, nomina il proprio difensore scegliendo l'avvocato negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.